

L'integrazione collettiva all'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia

L'integrazione collettiva alle assicurazioni sociali obbligatorie COLLECTIVA Basic per imprese, per tutelare i collaboratori in caso di decesso e di invalidità in seguito a malattia.


Per chi è indicato il prodotto?

Per le imprese socialmente responsabili che desiderano assicurare in via complementare i propri collaboratori in caso di decesso e invalidità in seguito a malattia e aumentare la propria attrattiva come datori di lavoro.

Perché è necessario il prodotto?

Con questa assicurazione l'azienda tutela i propri collaboratori e i loro familiari contro le esistenti lacune di copertura in caso di decesso e invalidità in seguito a malattia. Per i collaboratori si tratta di un vero valore aggiunto.

Cause di decesso o invalidità per infortunio / malattia a confronto in %



Quota di reddito sostitutivo derivante dalle assicurazioni sociali in caso di invalidità e decesso

Prestazioni delle assicurazioni sociali

Base: persona che esercita una professione, sposata, cassa pensione secondo la LPP



I vostri vantaggi in sintesi

Per le imprese (soggetto stipulante):

- ✓ Aumento dell'attrattiva in qualità di datore di lavoro socialmente responsabile
- ✓ Processi semplici analoghi a quelli dell'indennità giornaliera per malattia: età media e somma salariale
- ✓ Premi detraibili dall'utile imponibile
- ✓ Sconto cumulativo del 5% in caso di assicurazione PGM esistente

COLLECTIVA Basic riduce le perdite finanziarie attraverso prestazioni di capitale e pertanto costituisce un'integrazione preziosa alle prestazioni erogate dalle assicurazioni sociali.

Come funziona il prodotto?

- Assicurazione di rischio collettiva stipulata dal datore di lavoro (stipulante) per i collaboratori (persone assicurate)
- Condizioni convenienti grazie al contratto collettivo
- I premi possono essere detratti dall'utile imponibile (costi di acquisizione) a titolo di spese aziendali
- Finanziato per il 100% dal datore di lavoro o congiuntamente dal datore di lavoro e dai collaboratori (quota minima del datore di lavoro = 50%)
- Versamento della prestazione assicurata (assicurazione di somme) non dipendente da un'eventuale assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o dall'obbligo di pagamento continuato del salario ai sensi del codice delle obbligazioni

Integrazione collettiva all'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia di Generali in sintesi

| | |
|---|---|
| Tipo di assicurazione | Assicurazione di rischio per imprese completamente collettiva in caso di decesso o invalidità e decesso (combinata) in seguito a malattia per i collaboratori Stipulanti = datori di lavoro Persone assicurate = collaboratori |
| Prestazione in caso di rischio assicurato «Decesso» | Il capitale assicurato viene versato ai beneficiari (clausola beneficiaria). |
| Prestazione in caso di rischio assicurato «Decesso e invalidità» (combinato) | In caso di invalidità, il capitale assicurato è versato direttamente alla persona assicurata (prestazione parziale a partire da un grado di invalidità del 25%, prestazione intera dal 70%). A partire dal 56° anno di età, riduzione annuale del 10% del capitale di invalidità assicurato. In caso di incapacità di guadagno è possibile ricevere una prestazione anticipata (su richiesta dello stipulante fino al 30%). In caso di decesso, il capitale assicurato viene versato ai beneficiari (clausola beneficiaria). Se è già stata versata una parte del capitale di invalidità, il capitale di decesso si riduce nella misura della somma già corrisposta. |
| Esonero dal pagamento dei premi | Incluso automaticamente nella copertura (periodo di attesa di 3 mesi) |
| Forma delle prestazioni | Prestazioni in capitale in forma di assicurazione di somme (ad es. per pagamenti in caso di difficoltà finanziarie, trasloco o lavori di ristrutturazione, spese funerarie) |
| Ammontare della prestazione | Le prestazioni assicurate ammontano al 100% del salario annuo AVS fino all'importo massimo LAINF (situazione 2016: CHF 148 200.–). |
| Tariffa | Tariffe annuali senza valore di riscatto Base: somma salariale complessiva e età media Tariffa netta (ovvero la tariffa è comprensiva della partecipazione alle eccedenze) |
| Giorno di riferimento | Il giorno di riferimento per la notifica del salario è il 31.12. Scadenza del premio: anticipatamente |
| Durata del contratto | Da 2 a 5 anni (successivamente viene prorogata tacitamente di anno in anno) |
| Condizioni di ammissione | Almeno cinque persone da assicurare Senza questionario sullo stato di salute (sono escluse le malattie preesistenti) |